

**N. 28 DEL 14.4.2010, AD OGGETTO: ART. 208 DEL D.LGS. N. 285/1992 – DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il disposto di cui all'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'importo di € 3.500,00 verrà previsto al Codice 3 01 0260 – Cap. E3260 dell'entrata del bilancio di previsione 2010, avente ad oggetto: "Sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada" e che andrà destinato in uscita, al titolo I° della spesa, nel rispetto del disposto di legge soprarichiamato;

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2009, con il quale il termine per deliberare il bilancio di previsione 2010 da parte degli Enti Locali, è stato differito al 30 aprile 2010;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e la regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267;

All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

**DELIBERA**

1. di prendere atto del disposto di cui all'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e conseguentemente, di stabilire che lo stanziamento di €. 3.500,00, che verrà previsto in entrata al Codice 3 01 0260 – Cap. E3260, dell'entrata del bilancio di previsione 2010, avente ad oggetto: "Sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada" troverà allocazione nella spesa, per pari importo, al Codice Intervento 1 08 01 02 – Cap. 742, ad oggetto: "Acquisto segnaletica stradale verticale", del bilancio 2010.

Inoltre,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata ed unanime votazione palese

**DELIBERA**

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.